

ordina al debitore il deposito entro 7 giorni dell'elenco dei creditori;
asigna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;
ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.

Così deciso il 27.3.2024

Il Giudice est.

dr.ssa

Il Presidente

dr.

Nejari, 6/6/2024

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa